

TI_GERICHTE 52.2021.295 vom 2. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.295

FR: TI_GERICHTE 52.2021.295 du 2 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.295 del 2 giugno 2021

Regeste

Divieto di fare uso sul territorio svizzero di una licenza di condurre straniera

Erwägungen

E. 2

alla circolare del 1° ottobre 2013 dell'USTRA). 3.2. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LCStr, le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite. L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (art. 45 cpv. 1 OAC). Una licenza di condurre straniera non scaduta - vale a dire valevole nel Paese in cui è stata emessa -, ma che non è stata convertita nel termine di un anno previsto dal predetto art. 42 cpv. 3 bis lett. a OAC, non è formalmente sprovvista di validità in Svizzera. Il fatto di non aver cambiato il proprio permesso di guida straniero con quello elvetico configura semmai un'infrazione punibile con la multa (cfr. art. 147 cpv. 1 OAC). La sola disattenzione dell'obbligo di conversione non giustifica quindi - di per sé - l'infrazione di una misura amministrativa (cfr. sentenza CR.2015.0032 della Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale di Vaud del 31 luglio 2015 consid. 3a; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 516, n. 71.9.2; cfr. pure STF 1C_49/2014 del 25 giugno 2014 consid. 3.3). In un simile caso, al conducente renitente occorre piuttosto ingiungere di convertire rapidamente il suo permesso estero conformemente a quanto impone l'art. 42 cpv. 3 bis lett. a OAC, effettuando una corsa di controllo ex art. 44 cpv. 1 OAC. Solo se l'interessato non dà seguito a tale ingiunzione - se del caso ripetuta -, o se non si presenta all'esame, sono allora date le condizioni per vietargli formalmente di far uso della licenza di condurre estera ai sensi degli art. 16 cpv. 1 LCStr e 29 cpv. 4 OAC (cfr. citata sentenza del Tribunale cantonale vodese consid. 3a; Mizel, op. cit., pag. 516, n. 71.9.2; cfr. inoltre, STF 2A.46/1992 del 4 dicembre 1992 consid. 8 in: *AJP* 1993, pag. 997 segg.). 3.3. In concreto, a inizio ottobre 2020, la ricorrente - giunta in Svizzera il 31 gennaio 2019/1° febbraio 2020 - ha chiesto la conversione della sua patente colombiana. Il Servizio conducenti le ha quindi fissato l'appuntamento per la corsa di controllo, concedendo un primo rinvio causa malattia dell'interessata (cfr. domanda e relativa risposta scritta del 26 novembre 2020). La stessa autorità ha invece respinto una sua successiva richiesta di annullare l'esame (previsto per il 28 gennaio 2021) e la procedura di conversione, che l'insorgente aveva motivato con il perdurare della situazione pandemica (cui si sentiva particolarmente esposta a causa dell'asma di cui soffre; cfr. scambio di corrispondenza elettronica del 4 e 17 dicembre 2020). Medesima sorte ha avuto un'ulteriore analoga domanda con cui la ricorrente informava l'autorità di trovarsi all'estero e di non essere in grado di spostarsi (cfr. email del 26 e 27 gennaio 2021). Dopo essersi limitata a prendere

atto che l'interessata non si era presentata all'esame, e ritenendo che avesse così rinunciato a ottenere la conversione, il 3 febbraio 2021 la Sezione della circolazione le ha quindi vietato, per un periodo indeterminato e con effetto immediato, di far uso nel territorio svizzero della sua patente colombiana in base all'art. 29 cpv. 4 OAC. Tale provvedimento è stato tutelato dal Governo, ma per altri motivi. La precedente istanza ha in particolare considerato che l'art. 42 cpv. 3 bis OAC non comportasse alcun obbligo di conversione per il titolare di una licenza estera residente in Svizzera da più di 12 mesi. Ha però considerato che colui che non usufruiva della facoltà data da tale norma, decorso il termine di un anno, poteva incorrere in un divieto d'uso del permesso di guida straniero. In concreto ha quindi considerato che, al più tardi al 31 gennaio 2021 (un anno dopo il suo arrivo in Svizzera), la ricorrente avesse perso il diritto di fare uso della sua licenza colombiana e che non potesse più affrontare una corsa di controllo, per la quale la licenza di condurre estera deve essere valida. Tale motivazione non può tuttavia essere condivisa. Come visto poc'anzi, infatti, una licenza di condurre straniera valida nello Stato d'origine che non è stata convertita nel termine di un anno prescritto dall' art. 42 cpv. 3 bis lett. a OAC non è formalmente sprovvista di efficacia nel nostro Paese. Qualora un conducente resti passivo - ovvero non commuti la sua patente straniera entro 12 mesi - spetta infatti all'autorità ingiungere al suo titolare di convertirla rapidamente, conformemente all'obbligo imposto dalla predetta norma (cfr. supra, consid. 3.2). Ferma questa premessa, forza è constatare come, nelle circostanze concrete, a fronte delle reiterate richieste dell'insorgente di annullare l'appuntamento e l'intera pratica, la Sezione della circolazione - anziché rifiutare laconicamente le sue domande mediante semplici email - avrebbe piuttosto dovuto valutare se vi erano effettivamente gli estremi per ingiungere all'interessata - tramite decisione formale - di commutare la sua patente colombiana, sottoponendosi a una corsa di controllo. È del resto in un tale contesto che l'autorità dipartimentale avrebbe anche potuto e dovuto verificare se, nella fattispecie, incombeva la scadenza del termine di 12 mesi fissato dall' art. 42 cpv. 3 bis lett. a OAC o se, come afferma la ricorrente, non poteva ancora esserle imposta alcuna conversione poiché avrebbe interrotto la sua residenza in Svizzera mediante un soggiorno di almeno tre mesi consecutivi all'estero. Circostanza, questa, su cui neppure il Governo si è invero chinato. 3.4. In conclusione, il giudizio che ha confermato il divieto d'uso imposto all'insorgente per il solo fatto ch'ella non aveva commutato la sua patente nel termine di 12 mesi non può quindi essere confermato, siccome lesivo del diritto. Tanto meno può esserlo per i motivi adottati dall'autorità dipartimentale, la quale, anziché fare astrazione dalle richieste di annullamento dell'insorgente e trarre delle dirette conseguenze dalla (preannunciata) mancata presentazione all'esame, avrebbe come detto dovuto valutare se vi erano le condizioni per imporre alla ricorrente una conversione della sua patente colombiana, effettuando una corsa di controllo. Solo in caso di disattenzione di un simile ordine può infatti entrare in questione l'inflizione di un divieto d'uso della patente estera (cfr. supra, consid. 3.2). 4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché, esperiti i necessari accertamenti sulla residenza in Svizzera della ricorrente, garantendole il diritto di essere sentita (inclusa la facoltà di offrire eventuali mezzi di prova per dimostrare un soggiorno ininterrotto all'estero di almeno tre mesi, cfr. sentenza SB.2015.93 della Corte d'appello di Basilea-Città del 22 aprile 2016 consid. 2.3.1), valuti se vi siano gli estremi per ordinarle di convertire la sua patente colombiana, effettuando una corsa di controllo giusta l'art. 44 cpv. 1 OAC. L'insorgente viene nondimeno resa attenta del fatto che, qualora il

termine di 12 mesi di cui all'art. 42 cpv. 3 bis lett. a OAC fosse nel frattempo spirato, la guida senza licenza di condurre svizzera è passibile di sanzione (cfr. art. 147 cpv. 1 OAC).

4.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

4.3. Visto l'esito, non si preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm). Lo Stato del Cantone Ticino rinfonderà all'insorgente, in quanto assistita in questa sede da un consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
 - 1.1. le decisioni del 2 giugno 2021 (n. 2765) del Consiglio di Stato e del 3 febbraio 2021 della Sezione della circolazione sono annullate;
 - 1.2. gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rinfonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.